

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1920)
Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

e col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(SCALFARO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1966

Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1845, concernenti il piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 24 luglio 1961, n. 729, fu disposto, tra l'altro, uno stanziamento di lire 100 miliardi in 11 anni per gli esercizi dal 1961-62 al 1971-72, nella misura di lire 5 miliardi per il primo e l'ultimo esercizio e di 10 miliardi per ciascuno degli esercizi intermedi, per l'attuazione a cura dell'ANAS dei lavori di costruzione e sistemazione dei raccordi alla rete autostradale dei maggiori centri abitati.

In adempimento del disposto dell'articolo 13 della legge, con decreto ministeriale 22 giugno 1962, n. 1355, fu determinato il programma di tali raccordi, ispirato al crite-

rio fondamentale di agevolare i collegamenti con la grande dorsale appenninica (autostrada Milano-Napoli-Salerno-Reggio Calabria) e di provvedere sia alla saldatura delle maglie di tutta la rete autostradale, che ad un organico collegamento delle autostrade con la grande rete stradale nazionale.

L'ANAS, avvalendosi del meccanismo dell'impegno anticipato degli stanziamenti disposti dalla legge con pagamenti ripartiti nei limiti delle somme previste per i singoli esercizi finanziari ha dato un notevole impulso a tale programma provvedendo al-

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'appalto di lavori e alla assunzione dei relativi impegni di spesa fino al 1967 per una somma globale di lire 49.387.610.094.

Nel seguente specchio riepilogativo sono indicate in dettaglio le somme impegnate

sino al 1967, tenuto conto della nuova decorrenza del bilancio per anno solare, nonché le residue disponibilità per impegni dall'esercizio 1963-64 a tutto il 1972.

<i>Esercizi</i>	<i>Somme impegnate</i>	<i>Somme disponibili</i>
1961-62	L. 5.000.000.000	—
1962-63	» 10.000.000.000	—
1963-64	» 9.864.051.700	L. 135.948.300
1964 (II sem.)	» 4.949.446.700	» 50.553.300
1965	» 9.826.961.327	» 173.038.673
1966	» 7.401.746.717	» 2.598.253.283
1967	» 2.345.403.650	» 7.654.596.350
1968	—	» 10.000.000.000
1969	—	» 10.000.000.000
1970	—	» 10.000.000.000
1971	—	» 7.500.000.000
1972	—	» 2.500.000.000
TOTALE	» 49.387.610.094	» 50.612.389.906

In conseguenza, essendo stati impegnati quasi tutti gli stanziamenti previsti fino al 1966, l'ANAS non potrebbe più per qualche tempo procedere alla ulteriore attuazione di detto programma.

Con l'unito disegno di legge si è, pertanto, inteso ridurre i tempi di attuazione di detta legge di due anni, sopprimendo gli stanziamenti degli esercizi 1971 e 1972, ed incrementando rispettivamente, gli esercizi

1967, 1968 e 1969 di lire 3 miliardi, 4 miliardi e 3 miliardi.

Così operando, ed avvalendosi sempre del meccanismo degli impegni ripartiti in più esercizi finanziari, sarà possibile completare il programma dei raccordi armonizzando con i tempi di attuazione delle autostrade Milano-Napoli e Salerno-Reggio Calabria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è sostituito dal seguente:

« Per tali opere complementari è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 miliardi da erogare nei sottoindicati esercizi finanziari, nelle seguenti misure:

Esercizi

1961-62	L. 5.000.000.000
1962-63	» 10.000.000.000
1963-64	» 10.000.000.000
1964 (II sem.)	» 5.000.000.000
1965	» 10.000.000.000
1966	» 10.000.000.000
1967	» 13.000.000.000
1968	» 14.000.000.000
1969	» 13.000.000.000
1970	» 10.000.000.000 ».

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 3 miliardi afferente l'esercizio finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le necessarie variazioni di bilancio.